

REGOLAMENTO GENERALE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

Approvazione con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 24.05.2001

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 I principi
- Art. 2 Campo di applicazione del regolamento
- Art. 3 Pattuizioni generali
- Art. 4 Doveri di legge
- Art. 5 *Forma dei contratti (abrogato con deliberazione di C.C. n. 10/2010)*
- Art. 6 Divieto di cessione
- art. 7 Subappalto
- Art. 8 Durata e rinnovo
- Art. 9 Inadempimento
- Art. 10 Clausola compromissoria
- Art. 11 Prezzi
- Art. 12 Variazione dei contratti in corso di esecuzione
- Art. 13 Contratti aperti
- Art. 14 Cauzioni definitive
- Art. 15 *Spese contrattuali (abrogato con deliberazione di C.C. n. 10/2010)*

Titolo II - COMPETENZE E PROCEDIMENTO

- Art. 16 Programmi ed atti fondamentali
- Art. 17 Programmazione dell'attività contrattuale
- Art. 18 Determinazione a contrattare.
- Art. 19 Cauzioni provvisorie
- Art. 20 Documentazione antimafia
- Art. 21 *Aggiudicazione e conclusione dei contratti (abrogato con deliberazione di C.C. n. 10/2010)*
- Art. 22 Stipulazione
- Art. 23 Ufficiale rogante
- Art. 24 *Diritti di segreteria (abrogato con deliberazione di C.C. n. 10/2010)*
- Art. 25 *Imposta di bollo, registrazione, trascrizione (abrogato con deliberazione di C.C. n. 10/2010)*
- Art. 26 Responsabile del procedimento contrattuale

Titolo III - METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI D'APPALTO

- Art. 27 Procedure di scelta del contraente
- Art. 28 Procedura negoziata
- Art. 29 Tipi di procedura negoziata
- Art. 30 Forme della procedura negoziata
- Art. 31 Invito alle gare informali
- Art. 32 Modalità di svolgimento delle procedure concorrenziali
- Art. 33 Competenze
- Art. 34 Utilizzazione delle procedure aperte
- Art. 35 Utilizzazione delle procedure ristrette
- Art. 36 Appalto concorso
- Art. 37 Norme comuni alle procedure con bando
- Art. 38 Contenuto della lettera d'invito
- Art. 39 Modalità di presentazione delle offerte e documentazione
- Art. 40 Procedure di aggiudicazione
- Art. 41 Composizione delle Commissioni di valutazione

Titolo IV- ALTRI METODI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

- Art. 42 Procedure in economia

Titolo V -DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 43 Adeguamento e revisione

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

I principi

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento giuridico, della normativa statutaria, regionale ed europea l'attività amministrativa volta alla instaurazione e allo svolgimento dei rapporti negoziali con soggetti terzi.
2. L'attività contrattuale del Comune si ispira ai criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità, efficienza, efficacia e responsabilità al fine di perseguire, nel miglior modo, gli obiettivi prefissati dall'Ente. A tale riguardo, in tutti i casi in cui debbano essere instaurati rapporti negoziali, salvo il caso in cui ciò sia impedito dalla particolare natura del rapporto stesso, devono essere utilizzate metodologie e strumenti atti a consentire la comparazione delle offerte, la ricerca delle condizioni più convenienti e la partecipazione, in posizione di parità alle fasi precontrattuali dei soggetti aventi i requisiti richiesti per tale partecipazione.
3. L'azione amministrativa deve essere volta ai principi della libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme a carattere imperativo.
4. Sono applicabili gli istituti giuridici predisposti per i soggetti privati nei casi in cui esistano i presupposti fissati dalla normativa pubblicistica.

Art. 2

Campo di applicazione del regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma posti in essere dal Comune nello svolgimento di qualsivoglia attività dalla quale derivi un'entrata o una spesa. Sono assoggettati alla disciplina della presente normativa anche i contratti ad oggetto pubblico per quanto concerne la disciplina degli aspetti patrimoniali.
2. Non sono disciplinate dal presente Regolamento le convenzioni di cui agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo n. 267/2000.
3. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono al netto di IVA e tasse.

Art. 3

Pattuizioni generali

1. Nei contratti stipulati dal Comune è escluso il pagamento degli interessi e provvigioni a favore di fornitori e di imprenditori sulle somme da loro anticipate per l'esecuzione del contratto, salvo diversa pattuizione preventiva.
2. Nessuna prestazione può essere artificiosamente suddivisa in più contratti al fine di eludere la applicazione delle norme del presente Regolamento.
3. E' vietato concedere pagamenti in anticipazione salvi i casi tassativamente previsti dalla legge.

Art. 4

Doveri di legge

1. L'Amministrazione Comunale si impegna a richiamare espressamente nei contratti di appalto per lavori, servizi e forniture l'obbligo del contraente di:
 - applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore e provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 18, comma 7 della legge n. 55 del 19 marzo 1990;
 - predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al citato art.18 comma 8 della legge n. 55 sopra richiamata.

Art. 5

Forma dei contratti

Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 10 del 09/02/2010

Art. 6

Divieto di cessione

1. Il contratto stipulato con il Comune può essere ceduto solo nei casi previsti dalla legge.
2. Al di fuori di tali casi ed in assenza di disciplina contrattuale di autorizzazione o di divieto, l'Amministrazione Comunale può consentire alla cessione solo con adeguata motivazione sulla opportunità di deroga nel caso concreto al generale divieto di cui al comma. 1.
3. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n.52, in materia di cessione dei crediti, fatte salve le specifiche norme in materia di LL.PP. contenute nella legge 109/1994 successive modificazioni ed integrazioni e nel Regolamento di attuazione DPR n. 554/1999.

Art. 7

Subappalto

1. Il subappalto è ammesso solamente nei casi previsti dalla legge e con le modalità e le limitazioni ivi stabilite. Ove consentito l'Amministrazione può escludere il subappalto, prevedendo tale esclusione nel bando di gara.

Art. 8

Durata e rinnovo

1. Nei contratti stipulati dal Comune devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.

2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui è prevista dalla legge.

3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso. A tal fine l'organo competente, non oltre i tre mesi precedenti la scadenza, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata, comunica alla controparte la volontà di rinnovare il contratto.

4. I contratti per la fornitura di beni e servizi, che abbiano durata non inferiore all'anno, possono prevedere l'obbligo del fornitore di proseguire la medesima prestazione a richiesta del Comune ed alle medesime condizioni, per un periodo massimo di norma non superiore a 90 giorni.

5. Per i contratti aventi durata inferiore all'anno può essere previsto il medesimo obbligo del fornitore per un periodo proporzionalmente ridotto.

Art. 9

Inadempimento

1. Qualora gli inadempimenti non siano tali da comportare inaccettabilità della prestazione, il Comune può decidere che il contraente a sue spese corregga la prestazione stessa, ne elimini eventuali vizi e difformità, ovvero che vi sia la riduzione proporzionale del corrispettivo.

2. Sono fatte salve le altre facoltà previste dalla legge in caso di inadempimento dell'altro contraente.

3. Qualora il contratto stabilisca penalità per il mancato o l'inesatto adempimento, nonché per la ritardata esecuzione delle prestazioni, deve essere prevista la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore.

4. L'applicazione della penale è di competenza del Dirigente avente responsabilità di procedura per il contratto di cui trattasi, su segnalazione dell'Ufficio che cura l'esecuzione del contratto, ove diverso.

5. Per le opere pubbliche si applicano le disposizioni di legge.

Art. 10

Clausola compromissoria

1. E' ammesso il ricorso all'arbitrato solo in casi speciali congruamente motivati ed espressamente disciplinati nel capitolato.

Art. 11

Prezzi

1. I contratti devono prevedere prezzi invariabili, salvo che per i beni o le prestazioni il cui prezzo sia determinato per legge o per atto amministrativo e fermo restando quanto previsto dal successivo comma.

2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino risultanti da apposite pubblicazioni.

3. Per i contratti ad esecuzione periodica o continuativa deve essere prevista una clausola di revisione dei prezzi dopo il dodicesimo mese dall'inizio dell'esecuzione o dopo il sedicesimo mese dalla conclusione del contratto. La clausola deve prevedere che, qualora dalle rilevazioni ISTAT, ai sensi dell'art. 6 comma 6 della L. 537/93 sostituito dall'art. 44 della L. 724/94, risulti una variazione nel periodo considerato superiore al 10%, si provvede a variare i prezzi, per le prestazioni ancora da eseguire, in misura pari alla eccedenza di variazione rispetto alla percentuale suddetta. La revisione in aumento non può essere prevista o applicata per quelle prestazioni il cui corrispettivo sia stato corrisposto anticipatamente entro, rispettivamente, il dodicesimo o sedicesimo mese. La revisione non può essere applicata a favore della parte a cui sia imputabile il ritardo nella esecuzione.

Art. 12

Variazione dei contratti in corso di esecuzione

1. I contratti devono contenere una clausola che preveda che qualora nel corso della esecuzione degli stessi si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione, il contraente è tenuto ad assoggettarsi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto, sempre che le relative variazioni siano complessivamente contenute entro il quinto dell'importo contrattuale e non siano tali da alterare la natura della prestazione originaria.

2. I contratti possono prevedere l'assoggettamento del contraente a variazioni anche oltre il

limite del quinto agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Art. 13

Contratti aperti

1. E' consentita la conclusione di contratti in cui sia lasciata all'Amministrazione la successiva determinazione quantitativa delle prestazioni.
2. Tali contratti devono comunque stabilire il prezzo unitario dei beni e servizi che il contraente, su richiesta dell'Amministrazione, è tenuto a prestare, anche in forma di ribasso sui listini risultanti da apposite pubblicazioni.

Art. 14

Cauzioni definitive.

1. Coloro che contraggono obbligazioni con il Comune sono tenuti a prestare cauzione per l'adempimento, secondo l'importanza e il contenuto di tali obbligazioni, in denaro od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito della cauzione, ovvero mediante fideiussione bancaria o con polizza assicurativa che prevedano espressamente le clausole della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e del pagamento entro 15 giorni a semplice richiesta.
2. Per l'appalto di opere pubbliche la misura e le modalità della cauzione definitiva sono fissate per legge.
3. Per le forniture di beni e di servizi la misura della cauzione definitiva è, di norma, non inferiore al 5% dell'importo netto dell'appalto, salve speciali condizioni previste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
4. Lo svincolo della cauzione definitiva è disposto, se necessario, con provvedimento dirigenziale.

Art. 15

Spese contrattuali.

Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 10 del 09/02/2010

TITOLO II COMPETENZE E PROCEDIMENTO

Art. 16

Programmi ed atti fondamentali

1. Il Consiglio Comunale adotta i programmi ed i necessari atti fondamentali per le opere pubbliche, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, la gestione del patrimonio immobiliare.

Art. 17

Programmazione dell'attività contrattuale

1. Sulla base della ricognizione dei bisogni da soddisfare, i responsabili dei singoli servizi propongono il programma delle prestazioni da acquisire mediante attività contrattuale. Nella proposta di programma sono inoltre indicate le eventuali alienazioni di beni immobili, nonché le cessioni di diritti di uso e le permutate di beni a cui si ritenga opportuno procedere.
2. Contestualmente alla definizione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), la Giunta delibera il programma dell'attività contrattuale tenendo conto delle proposte di cui al comma precedente ed apportandovi eventuali modifiche ed integrazioni.

Art. 18

Determinazione a contrattare.

1. La volontà dell'Amministrazione di provvedere mediante contratto deve essere espressa con apposito atto da definire "determinazione" o "decreto".
2. Mediante le determinazioni a contrattare devono essere specificati:
 - a) il fine che si intende perseguire con il contratto;
 - b) l'oggetto del contratto e la sua forma;
 - c) le clausole ritenute essenziali e l'eventuale capitolato speciale;
 - d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente;
3. L'atto deve essere congruamente motivato con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma.
4. Alla determinazione a contrattare deve essere allegata la relativa documentazione tecnica: foglio patti e condizioni o capitolato speciale d'appalto, schema di contratto, lettera invito o bando, ecc.
5. Le determinazioni di contrattare possono essere adottate:
 - a) dai Dirigenti dei Settori interessati;
 - b) dai funzionari delegati ed inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore (Cat. D);
 - c) dai dipendenti investiti delle posizioni organizzative.
6. Le determinazioni di contrattare sono adottate dai soggetti di cui al comma precedente nell'ambito delle rispettive responsabilità di budget o di procedura e sulla base delle indicazioni

fornite dal programma di cui al precedente articolo. Qualora la determinazione abbia ad oggetto contratti non compresi nel programma è necessaria la previa autorizzazione della Giunta.

7. I progetti di opere pubbliche sono approvati con deliberazione della Giunta, fatta salva la competenza Dirigenziale per l'approvazione del progetto esecutivo

8. I capitolati per forniture e servizi sono approvati dal Dirigente del Settore cui nel P.E.G. è attribuita la responsabilità di budget per la relativa spesa.

Art. 19

Cauzioni provvisorie

1. Per l'appalto di opere pubbliche la misura, le modalità ed il contenuto della cauzione provvisoria sono fissati per legge.

2. La cauzione provvisoria per la partecipazione alle gare per la fornitura di beni e servizi, da versare nell'importo e con le modalità indicate dal bando di gara o dalla lettera d'invito, è fissata di norma nella misura del 3% salvo casi particolari da specificare nel capitolato.

Art. 20

Documentazione antimafia

1. Prima della stipulazione del contratto, ove ne ricorrano i presupposti, dovranno essere eseguiti gli accertamenti prescritti dalla legislazione antimafia.

2. I contratti di cui alle lettere a), b) e c) del comma secondo dell'art. 5 sono sottoposti alla condizione sospensiva dell'acquisizione della certificazione antimafia, ove prescritta.

Art. 21

Aggiudicazione e conclusione dei contratti

Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 10 del 09/02/2010

Art. 22

Stipulazione

1. I Dirigenti rappresentano il Comune per la stipulazione di tutti i contratti a norma dell'art. 42 comma 2 dello Statuto comunale.

2. Alla stipulazione dei contratti provvedono i Dirigenti dei Settori cui compete la responsabilità di procedura.

Art. 23

Ufficiale rogante

1. I contratti per atto pubblico amministrativo sono rogati dal Segretario Comunale o chi ne fa le veci.

2. Ai sensi di legge, il Segretario Comunale osserva i principi e le norme che disciplinano l'attività notarile e conserva sotto la sua personale responsabilità, il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.

Art. 24

Diritti di segreteria

Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 10 del 09/02/2010

Art. 25

Imposta di bollo, registrazione, trascrizione.

Articolo abrogato con deliberazione di C.C. n. 10 del 09/02/2010

Art. 26

Responsabile del procedimento contrattuale

1. L'Amministrazione opera a mezzo di un Responsabile del Procedimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle proprie norme di organizzazione. Il Dirigente responsabile di budget interessato al contratto nomina, per ciascun contratto, un Responsabile del relativo procedimento, preposto a seguire l'intero iter del procedimento contrattuale, anche nelle fasi che eventualmente debbano svolgersi in uffici diversi o fuori dell'Amministrazione comunale, il quale provvede affinché la formazione ed esecuzione del contratto avvengano regolarmente e nel modo più rapido, nel rispetto delle norme sulla pubblicità e delle altre regole procedurali. A tal fine, il Responsabile cura i rapporti con i soggetti interessati, compreso il responsabile di procedura, di cui al successivo comma 4, in modo da garantire la loro partecipazione ed informazione, e tiene i necessari rapporti con tutti gli organi che intervengono nella formazione ed esecuzione del contratto.

2. Il Responsabile riferisce immediatamente all'organo che lo ha nominato sulle circostanze che determinino, o facciano temere, il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando le iniziative assunte a tal fine.

3. Il Responsabile, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala all'organo a ciò preposto tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare la esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali.

4. Per i lavori pubblici resta ferma la figura del Responsabile Unico del procedimento prevista per legge.

TITOLO III METODI E PROCEDURE NEI CONTRATTI D'APPALTO

CAPO I Disposizioni generali

Art. 27

Procedure di scelta del contraente

1. I procedimenti con cui il Comune individua l'impresa aggiudicataria sono disciplinati dalle leggi dello Stato che prevedono le seguenti modalità:

- a) Procedure aperte, in cui ogni impresa interessata può presentare offerta: pubblici incanti (o asta pubblica);
- b) Procedure ristrette, in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dall'Amministrazione previa prequalifica a seguito di pubblicazione di bando: licitazione privata e appalto concorso;
- c) Procedure negoziate, in cui le amministrazioni consultano le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione di bando o avviso e negoziano con una o più di esse i termini del contratto: trattativa privata.

Art. 28

Procedura negoziata

1. E' sempre ammessa la procedura negoziata per gli appalti di servizi e forniture purché il corrispettivo non superi l'importo di 41.316,55 Euro (lire 80.000.000) sulla base di un preventivo del Dirigente del Servizio.

2. Per gli appalti di servizi e forniture oltre il limite indicato al comma 1 ma, comunque, inferiore all'importo di 200.000 DSP (lire 414.993.004) la procedura negoziata è consentita:

- a) quando lo svolgimento di altra procedura preceduta da bando non abbia dato luogo ad aggiudicazione per mancanza di partecipanti ovvero a causa della presentazione di offerte non ritenute valide;
- b) allorché la natura delle prestazioni da acquisire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con sufficiente precisazione prescindendo da una valutazione della qualità del prodotto e servizio offerti mediante un rapporto di negoziazione con i partecipanti alla procedura, anche con l'apporto di esperti eventualmente esterni;
- c) quando la prestazione oggetto del contratto, per ragioni tecniche o artistiche attinenti alla protezione dei diritti di esclusiva, non possa essere eseguita, come da documentazione informativa e parere del responsabile dell'Ufficio interessato, che da una impresa specifica;
- d) in particolare, quando si tratti d'acquisto di macchine, strumenti od oggetti che una sola impresa può fornire con i requisiti e il grado di perfezione e di funzionalità richiesti;
- e) quando l'urgenza legata a fatti imprevisi, imprevedibili e sopravvenuti non consenta l'indugio degli altri tipi di procedure;
- f) quando si tratti di forniture e servizi da effettuare nell'ambito di ricerche, esperimenti e studi e che, per documentata informativa e parere del responsabile dell'ufficio interessato, possano essere richiesti soltanto ad una impresa determinata;
- g) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture o servizi destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, allorché il ricorso ad altri fornitori condurrebbe all'acquisto di materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe difficoltà tecniche, o all'espletamento del servizio con modalità diverse incompatibili con il precedente, come da rapporto dell'Ufficio competente;
- h) per l'affidamento allo stesso contraente di forniture o servizi necessari al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli in corso, nel limite del 50% dell'importo relativo all'appalto iniziale; ovvero per la ripetizione di forniture e servizi analoghi già affidati allo stesso appaltatore mediante procedura aperta o ristretta, nella quale sia stata prevista tale possibilità, per un periodo massimo di tre anni;
- i) contratti di manutenzione giustificati dall'esigenza di assicurare che la manutenzione sia effettuata a cura della Ditta installatrice ovvero della Ditta fornitrice.

3. I provvedimenti di affidamento nelle ipotesi di cui al comma precedente devono precisare i motivi del ricorso alla procedura negoziata.

4. Per gli appalti di opere pubbliche, il ricorso alla trattativa privata è effettuato nel rispetto dell'art.24 della legge 109/1994 successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento di attuazione DPR n. 554/1999.

Art. 29

Tipi di procedura negoziata

1. La procedura negoziata può espletarsi in forma diretta o tramite gara informale. Si

provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate diretta allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l'eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l'esperimento della procedura concorrenziale.

2. In particolare, l'impossibilità di ottenere altrimenti un'idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell'ente o in rapporti contrattuali in corso.

3. Si ricorre alla procedura negoziata diretta altresì, qualora il corrispettivo non sia superiore a 20.000 Euro (lire 38.725.400), importo elevato a Euro 41.316,55 (lire 80.000.000) per acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti, imprevedibili e sopravvenute esigenze di ordine pubblico.

4. Al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti si ricorre alla procedura negoziata tramite gara informale.

Art. 30

Forme della procedura negoziata

1. La procedura negoziata è caratterizzata dalla libertà delle forme che il Dirigente può scegliere in funzione della specificità dell'oggetto dell'appalto, della tipologia delle imprese interessate, dell'urgenza del lavoro, della fornitura o del servizio e di ogni altro elemento caratterizzante l'appalto.

Art. 31

Invito alle gare informali

1. L'invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale lettera, telecopia, fax, telegramma, telefono e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti, nel rispetto delle modalità previste dal DPR 445/2000.

2. L'invito a partecipare alle gare informali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia e comunque ad almeno cinque imprese.

3. Ove l'Ufficio proponente non sia a conoscenza di un tale numero di imprese per il tipo di lavori, di servizio o di fornitura, di ciò deve essere dato atto e devono essere comunque invitate alla gara ufficiosa almeno due imprese.

Art. 32

Modalità di svolgimento delle procedure concorrenziali

1. Gli appalti sono affidati all'impresa che, su parere motivato del Responsabile del Settore, ha formulato il prezzo più basso, o l'offerta da ritenere più vantaggiosa, in relazione agli elementi di volta in volta utilizzabili, da indicare preventivamente nell'invito di cui all'articolo precedente, quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l'assistenza tecnica, il servizio successivo.

Art. 33

Competenze

1. Per gli appalti di opere pubbliche da effettuare mediante procedura negoziata, gli Uffici competenti provvedono all'espletamento della trattativa privata nonché alla preparazione e redazione dei provvedimenti di affidamento.

2. Per le forniture e i servizi gli atti e le procedure come disciplinate nei precedenti articoli sono espletate dal Settore avente responsabilità di procedura.

Art. 34

Utilizzazione delle procedure aperte

1. Al di fuori dei casi previsti dagli articoli precedenti, si provvede mediante procedure aperte qualora sussistano elementi che ne facciano presumere la maggior convenienza e non risulti opportuna una separata e preventiva valutazione dei requisiti soggettivi di coloro che potrebbero partecipare alla procedura.

2. Le procedure aperte si svolgono previa pubblicazione del bando di gara.

Art. 35

Utilizzazione delle procedure ristrette

1. Si provvede mediante procedure ristrette qualora non ricorrano i presupposti della procedura di cui al precedente articolo.

Art. 36

Appalto concorso

1. Si procede mediante appalto concorso quando alle Ditte partecipanti venga richiesta la predisposizione di un progetto.

Art. 37

Norme comuni alle procedure con bando

1. L'Amministrazione rende noto l'avvio della procedura di scelta del contraente mediante pubblicazione di apposito bando.
2. La pubblicazione dei bandi di gara per appalti di opere e lavori pubblici è effettuata ai sensi delle vigenti leggi statali e comunitarie
3. La pubblicazione dei bandi di gara per appalti di forniture di beni e servizi è effettuata: fino a 41.316,55 Euro (lire 80.000.000) presso l'Albo Pretorio comunale; oltre i 41.316,55 Euro (lire 80.000.000) e fino a £ 200.000.000 (Euro 103.291,38), nell'Albo Pretorio Comunale e nel B.U.R.; oltre £ 200.000.000 presso l'Albo Pretorio Comunale e nella G.U.R.I.
5. Il bando è l'atto fondamentale che, in conformità ed in attuazione della decisione di contrattare, pone le regole di svolgimento della procedura. Il bando specifica gli elementi utili per l'individuazione del contenuto del contratto, stabilisce requisiti, modalità e tempi per la partecipazione alla procedura ed indica il Responsabile del procedimento contrattuale. Ove necessario al bando è allegato un disciplinare di gara che integra le informazioni contenute nel bando in ordine allo svolgimento della procedura.
6. Per le procedure negoziate con bando sono adottati bandi semplificati, anche nella forma di avvisi ed inserzioni secondo gli usi del commercio. Le domande di partecipazione alla procedura debbono essere presentate all'Amministrazione in forma scritta nelle modalità di volta in volta indicate.
7. Qualora non sia prevista apposita Commissione, il Dirigente del Settore di procedura, con le eventuali collaborazioni necessarie, è competente a decidere sull'ammissione ed esclusione delle imprese che hanno richiesto di essere invitate, sulla base di quanto disposto per legge e contenuto nel bando di gara. I relativi provvedimenti, debitamente motivati, sono adottati con determinazione contenente, altresì, il numero delle imprese da invitare ma senza l'allegazione materiale del relativo elenco, che resta depositato presso il Settore competente, segreto fino al momento della gara.
8. Nel bando di gara deve essere prevista la possibilità di ricorrere al sostituto dell'aggiudicatario.

Art. 38

Contenuto della lettera d'invito

1. Salvo quanto espressamente indicato di volta in volta ed oltre a quanto già indicato nel bando di gara, la lettera d'invito contiene:

- a) il giorno, l'ora ed il luogo di svolgimento della gara;
- b) il sistema di gara;
- c) le modalità di formulazione e presentazione delle offerte;
- d) i documenti da allegare all'offerta;
- e) l'importo, le modalità di presentazione e la data di scadenza della cauzione provvisoria;
- f) il luogo in cui è possibile prendere visione del Capitolato speciale d'appalto e dei relativi elaborati

Art. 39

Modalità di presentazione delle offerte e documentazione

1. Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità indicate nel bando e nella lettera d'invito i quali indicheranno altresì gli elementi richiesti a pena di esclusione e quelli che potranno essere integrati.

Art. 40

Procedure di aggiudicazione

1. Il seggio di gara è composto dal Presidente, da 2 testimoni e dall'Ufficiale Rogante, qualora il bando preveda che il verbale di aggiudicazione tenga luogo di contratto, nonché da un dipendente comunale con funzioni di Segretario verbalizzante, individuato dal Presidente.
2. E' ammessa la possibilità che le operazioni di gara si svolgano in fasi successive e separate ove si rendano necessarie complesse verifiche dei documenti presentati ovvero del contenuto delle offerte.
3. Le sedute di gara possono essere sospese ove ritenuto necessario dal Presidente; in particolare, per la valutazione dell'ammissibilità delle offerte.
4. Nelle gare da aggiudicare con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa nonché nell'appalto concorso, nel giorno ed ora fissati nella lettera d'invito il Presidente della gara procede pubblicamente all'apertura dei plichi contenenti la documentazione richiesta, di cui è redatto apposito verbale, e l'aggiudicazione, ove non possa essere contestuale è rinviata alla conclusione delle operazioni di valutazione.
5. Il termine di cui all'art. 10 comma 1 quater, prima parte della legge 109/94 è di natura perentoria. Qualora ricorrano particolari circostanze e speciali motivazioni, anche il termine assegnato al vincitore e al 2° classificato, ai sensi della seconda parte del medesimo art. 10 comma 1 quater, può essere qualificato come perentorio previa puntuale e precisa indicazione

nel bando di gara o nella lettera di invito.

Art. 41

Composizione delle Commissioni di valutazione

1. La nomina delle Commissioni di valutazione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.

2. Le Commissioni di appalto-concorso per l'appalto di lavori pubblici sono disciplinate per legge.

3. Le Commissioni di appalto-concorso per l'appalto di beni e servizi sono presiedute dal Dirigente Settore di procedura.

4. Le Commissioni di valutazione hanno natura di collegi reali e sono composte, in modo da garantire in ogni caso il numero dispari di componenti, da:

a) Presidente nella persona del Dirigente di Settore;

b) Dirigente o Funzionario del Settore cui è destinata la specifica fornitura;

c) Uno o più esperti (in numero dispari) anche esterni scelti in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto.

5. Le Commissioni per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose vengono di volta in volta nominate prevedendo la partecipazione di rappresentanti delle Direzioni responsabili di budget e di procedura, nonché, se necessario, di membri esperti anche esterni.

6. Le decisioni delle Commissioni di cui ai commi 3 e 4 vengono assunte con la presenza di tutti i componenti. Nel caso in cui venga a mancare un componente questo viene sostituito con le stesse modalità di nomina del sostituito.

7. La Commissione può affidare a sottocommissioni l'istruttoria delle offerte.

8. Le Commissioni e le sottocommissioni sono nominate con decreto Dirigente del Settore che cura la gara.

9. Le commissioni e le sottocommissioni sono sempre assistite da un dipendente dell'Amministrazione comunale, con funzioni di Segretario verbalizzante, nominato dal Dirigente.

TITOLO IV

ALTRI METODI E PROCEDURE PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

Art. 42

Procedure in economia

1. Per l'attività contrattuale che sia connessa alla esecuzione di lavori, opere, forniture e provviste in economia si fa riferimento, ai sensi di quanto previsto dal precedente art.1, alle disposizioni contenute nel vigente Regolamento per l'esecuzione di lavori opere forniture e provviste in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 5/02/2001.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 43

Adeguamento e revisione

1. Dopo un anno dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento sarà assoggettato a revisione per la verifica della sua effettiva corrispondenza alle esigenze della correttezza, efficienza e economicità dell'azione amministrativa.